

## REGIONE SARDEGNA

### LEGGE REGIONALE 16 maggio 2005, n. 9

**Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 21 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali  
Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957

1. Dopo l'Art. 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), e' aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali). - 1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 16 maggio 2005

SORU